

# ***Studio Professionale***

## ***Dott. Giuseppe Barletta***

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **Informative e news per la clientela di studio**

---

#### ***SPECIALE Decreto Aiuti***

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il D.L. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, con il quale il Governo ha introdotto misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

<b>Articolo</b>	<b>Contenuto</b>
Articolo 1	<p><b>Bonus sociale energia elettrica e gas</b></p> <p>Viene prevista la rideterminazione, a cura dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente a mezzo di delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, per il III trimestre 2022 delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai clienti domestici economicamente svantaggiati; e</li><li>- ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28 dicembre 2007</li></ul> <p>e della compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, L. 2/2009, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6, D.L. 21/2022.</p> <p>Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6, D.L. 21/2022, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei <i>bonus</i> sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del <i>bonus</i>, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del <i>bonus</i> di cui sopra.</p>
Articolo 2	<p><b>Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale</b></p> <p>Vengono innalzati i seguenti crediti di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- articolo 4, D.L. 21/2022 - dal 20 al 25%;</li><li>- articolo 5, D.L. 17/2022 - dal 20 al 25%;</li><li>- articolo 3, comma 1, D.L. 21/2022 - dal 12 al 15%.</li></ul>

<p>Articolo 3</p>	<p><b>Credito d'imposta per gli autotrasportatori</b></p> <p>È previsto, nei confronti delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs. 504/1995, un credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'Iva, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e</li> <li>- all'articolo 34, L. 388/2000.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>Articolo 8</p>	<p><b>Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo</b></p> <p>In applicazione degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei suddetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.</p> <p>La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso al 18 maggio 2022, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.</p> <p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p><b>Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</b></p> <p>Modificando l'articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020, viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari (villette) dalle persone fisiche, il c.d. <i>superbonus</i>, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai fini del c.d. <i>superbonus</i>.</p> <p>Viene modificato anche l'articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2 -<i>quinquies</i>, D.Lgs. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.</p>

<p>Articolo 15</p>	<p><b>Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da Sace</b></p> <p>Sace, al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dalla guerra in Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione Europea e dai <i>partner</i> internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.</p> <p>Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta di rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a esse riconducibili.</p> <p>Inoltre, è previsto che, per accedere, le imprese, alla data del 31 gennaio 2022, non si dovevano trovarsi in situazione di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014.</p> <p>Dalle garanzie sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.</p> <p>Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. una società residente in un Paese <i>black list</i>, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., da una società residente in un Paese o in un territorio <i>black list</i>.</p> <p>Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-<i>bis</i>, R.D. 267/1942 o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-<i>bis</i>, R.D. 267/1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67, L.F., a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-<i>bis</i>, § 6, comma 1, lettere a) e c), Regolamento (UE) 575/2013.</p> <p>La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo</p>
--------------------	---

garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Le garanzie sono concesse alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi;

b) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

2) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni;

f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla precedente lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga a un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla precedente lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga a un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;

h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti

	eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, e il costo effettivamente applicato all'impresa.
Articolo 16	<p><b>Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese</b></p> <p>Previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, Tfeue, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18 maggio 2022 e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:</p> <p>1) al 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;</p> <p>2) entro 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:</p> <p>2.1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;</p> <p>2.2) il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;</p> <p>3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosectori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla Comunicazione e dai pertinenti regolamenti <i>de minimis</i> o di esenzione per categoria;</p> <p>4) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.</p> <p>Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma di quanto sopra, non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>.</p>
Articolo 18	<p><b>Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina</b></p> <p>Viene istituito per il 2022, nello stato di previsione del Mise, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.</p> <p>Destinatario del fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:</p> <p>a) hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;</p> <p>b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso</p>

	<p>dell'ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;</p> <p>c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.</p> <p>Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir.</p> <p>Le risorse sono ripartite riconoscendo un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così calcolata:</p> <p>a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;</p> <p>b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;</p> <p>c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.</p> <p>I contributi, che non possono superare i 400.000 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01.</p> <p>È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.</p> <p>Con decreto Mise sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito <i>internet</i> del Mise, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.</p> <p>Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.</p>
Articolo 21	<p><b>Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0</b></p> <p>Viene previsto, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'incremento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1058, L. 178/2020, al 50%.</p>
Articolo 22	<p><b>Credito d'imposta formazione 4.0</b></p> <p>Viene previsto l'innalzamento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 211, L. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto Mise da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 18 maggio 2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.</p> <p>Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 che non soddisfino le condizioni di cui sopra, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.</p>

<p>Articolo 31</p>	<p><b>Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti</b></p> <p>Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32, che nel I quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui sopra per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità <i>una tantum</i> di importo pari a 200 euro.</p> <p>L'indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo articolo 32, commi 1 e 18.</p> <p>L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.</p> <p>L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.</p> <p>Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, D.L. 269/2003, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.</p>
<p>Articolo 55</p>	<p><b>Contributo straordinario contro il caro bollette</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 37, D.L. 21/2022, con cui è stato introdotto, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.</p> <p>Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.</p> <p>Il contributo, a contrario, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.</p> <p>La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.</p> <p>Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%.</p> <p>Ai fini del calcolo del saldo si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>I soggetti tenuti al pagamento del contributo che partecipano a un gruppo Iva costituito ai sensi dell'articolo 70-<i>quater</i>, D.P.R. 633/1972, per determinare i saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo Iva che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, D.M. 6 aprile 2018, e per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del D.P.R. 600/1973.</p> <p>Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.</p> <p>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.</p> <p>Il contributo non è deducibile ai fini Ires e Irap.</p>

## SPECIALE conversione Decreto Ucraina

La L. 51/2022, di conversione del D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante</b></p> <p>A decorrere dal 21 marzo e fino al 21 aprile, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono rideterminate nelle seguenti misure:</p> <p>a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;</p> <p>b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.</p> <p>Per il medesimo periodo l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-<i>bis</i> della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non trova applicazione.</p> <p>Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995.</p> <p>Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la diminuzione prevista dall'articolo 1, comma 290, L. 244/2007.</p> <p>Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa come sopra individuata, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i>, D.Lgs. 504/1995 o per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti al 21 marzo e al 21 aprile.</p> <p>La comunicazione è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, D.Lgs. 504/1995.</p> <p>Per le medesime finalità dovrà essere riportata nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11, D.L. 124/2019, l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.</p>
Articolo 1- <i>bis</i>	<p><b>Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti</b></p> <p>A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:</p> <p>a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995 dei seguenti prodotti sono così rideterminate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. benzina: 478,40 euro per mille litri;</li><li>2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;</li><li>3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;</li><li>4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;</li></ol> <p>b) l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.</p> <p>In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita:</p> <p>- per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b),</p>

	<p>D.M. 6 aprile 2022, e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), n. 2), del presente articolo</li> </ul> <p>l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-<i>bis</i> della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.</p> <p>Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995; e</li> <li>- gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), articolo 25, D.Lgs. 504/1995</li> </ul> <p>trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i>, D.Lgs. 504/1995, ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.</p> <p>Viene contestualmente meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.</p> <p>La mancata comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995, sanzione che si applica anche per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.</p>
Articolo 2	<p><b>Bonus carburante ai dipendenti</b></p> <p>Limitatamente al 2022, è previsto che l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir.</p>
Articolo 8, comma 1	<p><b>Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici</b></p> <p>Viene introdotta la possibilità per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.</p>
Articolo 8, comma 7	<p><b>Fondo di garanzia pmi</b></p> <p>Viene rifinanziato il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
Articolo 10- <i>bis</i>	<p><b>Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, è affidata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84, D.Lgs. 50/2016;</li> <li>b) a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84, D.Lgs. 50/2016.</li> </ul> <p>A decorrere dal 1° luglio 2023, l'esecuzione di tali lavori di importo superiore a 516.000 euro, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione</p>

	<p>del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84, D.Lgs. 50/2016.</p> <p>Per i lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b), la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione.</p> <p>Le presenti disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704, cod. civ., anteriore sempre al 21 maggio 2022.</p>
Articolo 12- <i>sexies</i>	<p><b>Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali</b></p> <p>È stato allineato alle ultime disposizioni impartite sul tema l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008. Pertanto, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al D.L. 152/2021 (questa specifica non era presente in precedenza), l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche (in precedenza mediante SMS o posta elettronica).</p>
Articolo 14, comma 1	<p><b>Modifiche al contratto di trasporto di merci su strada</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 6, D.Lgs. 286/2005, disciplinante le forme dei contratti nell'autotrasporto, prevedendo che tra gli elementi essenziali del contratto vi è anche la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.</p> <p>Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-<i>bis</i>, è stabilito che, con il fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, L. 190/2014.</p>
Articolo 15	<p><b>Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto</b></p> <p>Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, D.L. 451/1998, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>Inoltre, anche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, L. 190/2014, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, L. 266/2005.</p>
Articolo 17	<p><b>Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto</b></p> <p>Viene istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.</p> <p>Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 21 marzo 2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.</p>
Articolo 23- <i>bis</i>	<p><b>Lavori edili e contrattazione collettiva</b></p> <p>È stato modificato l'articolo 1, comma 43-<i>bis</i>, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ora prevede quanto segue.</p> <p>Per i lavori edili di cui all'Allegato X al D.Lgs. 81/2008 (tolto il riferimento all'importo</p>

	<p>superiore a 70.000 euro inserito in seguito), una serie di benefici (articoli 119, 119-<i>ter</i>, 120 e 121, D.L. 34/2020; articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013; articolo 1, comma 12, L. 205/2017; articolo 1, comma 219, L. 160/2019) possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>Tale previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'Allegato X al D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Ai fini del rilascio del visto di conformità occorre verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.</p> <p>L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Inl, dell'Inps e delle Casse edili.</p>
<p>Articolo 37- <i>quater</i></p>	<p><b>Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo</b></p> <p>Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine concesso per effettuare il pagamento, evitando così l'iscrizione a ruolo, delle somme risultate dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997) è fissato in 60 giorni anziché 30 dal ricevimento della comunicazione.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

**Dott. Giuseppe Barletta**